
STUDIO LEGALE DI GIUNTA

Via Antonello da Messina 67, 95029 - Viagrande (CT)

Il collare elettrico e le presunte gravi sofferenze a cui sarebbero assoggettati i cani

Secondo l'art. 727 C.P., è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro "chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Da altra angolatura, l'art. 544 ter dello stesso codice rubricato "Maltrattamento di animali" statuisce che "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

I due reati si distinguono nettamente l'uno dall'altro, essendo il primo una fattispecie contravvenzionale, il secondo un delitto. Ciò

significa che nella seconda ipotesi, affinché sia configurabile il reato è necessario il dolo, cioè la consapevole volontà di sottoporre l'animale a lesioni, sevizie, fatiche, senza che ce ne sia necessità. Nella prima ipotesi, invece, il reato si configura anche se il comportamento dell'agente è meramente colposo legato, cioè, a negligenza, imprudenza, imperizia.

È evidente, e lo è anche per la magistratura, che colui il quale usa il collare elettrico lo fa non certo per provocare lesioni, sevizie, sofferenze al proprio ausiliare, ma solo per motivi di addestramento. Ciò significa, quindi, che l'ipotesi di reato ascrivibile all'addestratore è quello ex art. 727 e non certo quello di maltrattamento ex art. 544 ter.

Fatta la necessaria premessa, sono non poche le decisioni della Suprema Corte di Cassazione che hanno condannato diversi cacciatori inconsapevoli, perché negligenzi, che l'uso del collare elettrico producesse al cane gravi sofferenze (ex multis, Corte di Cass., sez. III, sent. n. 21932 del 11/02/2016).

Con la sentenza in commento (Cass. pen., sez. III, sentenza 11 maggio – 15 giugno 2017, n. 30155) la Suprema Corte ha, finalmente direi, “aggiustato il tiro”. Ora, affinché sia

configurabile la contravvenzione di cui all'art. 727, comma 2, c.p. non è più sufficiente che il cane sia trovato con indosso il collare elettrico, ma è, altresì, necessario accertare la qualità, la portata e l'intensità delle scariche azionate attraverso il telecomando di cui era in possesso l'addestratore, onde potere in concreto stabilire se siano state prodotte gravi sofferenze all'animale.

Viagrande, il 27 giugno 2017

Avv. Francesca Di Giunta